

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 895 REG.DEC.

OGGETTO: Convenzione per la realizzazione del Programma "Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa". Avviso alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**
il giorno quattordici del mese di OTTOBRE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Convenzione per la realizzazione del Programma "*Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa*". Avviso alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

PREMESSO CHE la L.R. F.V.G. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" – ha auspicato l'adozione di misure attuative coordinate all'interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;

ATTESO CHE la legge n. 104 dd. 05.02.1992 ("*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*"), attuata con L.R. FVG n. 41 dd 25.09.1996 ("*Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ...*"), nell'assegnare compiti alle istituzioni, integra nella rete assistenziale i soggetti privati ed ha – come punto cardine – la costituzione delle équipes multidisciplinari che assolvono nel contempo un compito di progettazione, coordinamento e di operatività garantendo l'elaborazione del progetto di vita della persona con disabilità, prevede, tra l'altro:

- di "*assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità*" (art. 5, e);
- di promuovere, "*anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito*" (art. 5, i) e "*il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale*" (art. 5, m);
- per l'attuazione dei citati obiettivi, che i comuni, anche consorziati tra loro, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, possano "*avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni*" (art. 38, c. 1);

CONSIDERATO l'art. 24 quater della L.R. n. 8 dd. 03.04.2003 e s.m. ed i., ("*Testo unico in materia di sport*"), in base al quale "*nell'ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi: a) attività atte a promuovere sani stili di vita e diffondere [...] ovvero favorire le scelte consapevoli e comportamenti positivi; [...] Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione, nonché i progetti per la tutela della salute promossi negli istituti scolastici. Le attività sono promosse in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale, della Federazione dei medici sportivi, del CONI, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, agonistiche e amatoriali e degli enti di promozione sportiva*";

VISTO soprattutto il contenuto della DGR FVG n. 1317 dd. 1.06.2007 afferente l'approvazione delle "*Indicazioni per l'applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dello "Schema di accordo tra il Ministro*

della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet –therapy” documento nel quale in particolare:

- la lett. “d)” del secondo comma dell’art. 1, definendo la “[...] *pet-therapy: utilizzo del rapporto essere umano- animale in campo medico e psicologico, avvalendosi di animali che rispondono a precisi requisiti. [...]*”, precisa che la stessa si articola nelle due distinte categorie di Attività Assistite con Animali (Animal- Assisted Activities o AAA) e Terapie effettuate con l’ausilio di animali (Animal-Assisted Therapy o AAT) e puntualizza che mentre le “[...] *AAA si pongono come obiettivo primario il miglioramento della qualità di vita di alcune categorie di persone (anziani, detenuti, tossico dipendenti, non vedenti , ecc...)[...]*” invece le “[...] *AAT sono delle co-terapie finalizzate a migliorare le condizioni di salute di un paziente, mediante il raggiungimento di obiettivi definiti.[...]*”;
- il primo comma dell’art. 7 precisa tra l’altro che “[...] *La Regione Friuli V.G. ai fini di una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy , favorisce l’adozione di iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy; [...]*”
- l’art. 8 definisce oltre ai requisiti ed alle qualifiche del personale addetto alla Pet-therapy, indicando l’opportunità della costituzione di un gruppo di lavoro “team prescrittivo” (variabile a seconda che si tratti di AAA o AAT), in cui vengano coinvolte varie figure professionali che sappiano interagire costruttivamente, secondo le specifiche competenze, anche e soprattutto le caratteristiche fisiologiche e comportamentali degli animali impiegati nel progetto in modo tale che gli stessi risultino compatibili con gli obiettivi del progetto;

PRESO ATTO CHE la L.R. FVG n. 8 dd. 12.04.2012 “*Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)*”, con cui la Regione Friuli Venezia Giulia definisce e promuove la terapia assistita con gli animali (TAA) e l’attività assistita con gli animali (AAA), riconoscendo che tali attività “[...] *rappresentano un metodo co-terapeutico che, attraverso attività ludico-ricreative e con l’ausilio degli animali, stimola il paziente a livello motorio e psicologico, permettendogli di assumere il ruolo di protagonista dell’interazione partecipando attivamente al processo riabilitativo [...]*” (art. 2);

RILEVATO CHE, ai sensi del DPCM 12.01.2017, recante le “*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992*” - così come aggiornato ed integrato a livello della Regione Friuli Venezia Giulia con D.G.R. n. 1783 dd. 22.09.2017 - “*Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie regionali aggiuntive (Extra LEA)*”:

- a) è assicurato il Livello Essenziale di Assistenza, concernente l’ “*Assistenza distrettuale*” (art. 1, lett. b), che include “[...] *assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale*” (art. 3, lett. h), articolata in “*Percorsi assistenziali integrati*” con “[...] *l’erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all’area sanitaria e all’area dei servizi sociali. [...]*” (art. 21, comma 1);
 - b) l’Azienda, negli ambiti di cui alla lettera a), garantisce “[...] *l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale*” (art. 21, comma 2) attraverso, in specie, i seguenti “*Componenti del programma Promozione dell’attività fisica e tutela sanitaria dell’attività fisica*” (cfr. all. 1, Area d’intervento sub F5):
- “*Valutazione [...] finalizzata alla idoneità alla pratica sportiva [...] per persone con disabilità [...]*”;

- *Promozione e attuazione di programmi finalizzati ad incrementare la pratica dell'attività fisica [...] in gruppi a rischio, promuovendo lo sviluppo di opportunità e di supporto da parte della comunità locale;*
 - *Promozione di programmi strutturati di esercizio fisico per soggetti a rischio”;*
- c) l'articolo 27 - *“Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità”*, espressamente prevede, alla lettera g), le attività di *“[...] abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate al recupero e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita”*, con possibile integrazione di *“[...] interventi sociali in relazione al bisogno emerso dalla valutazione”*;

RICHIAMATO tra l'altro l'Atto Aziendale, adottato con decreto dell'allora ASUITS n. 843 dd. 06.12.2017 - prorogato in ASUGI con decreto n. 1 dd. 01.01.2020 – in forza del quale rientrano tra l'altro nella mission aziendale le finalità di *“[...] prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità”*, con *“l'impegno [...] di mantenere un'organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali [...], per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale”* e promuovendo *“livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità”*, anche attraverso l'impegno per lo sviluppo di un *welfare* locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute, favorendo la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;

VISTE le *“Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d'età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione”*, del Ministero della Salute, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 07.03.2019, che:

- a) riconoscono che *“per le persone con disabilità l'attività fisica e lo sport, oltre a ricoprire un ruolo essenziale in campo riabilitativo, sono uno strumento essenziale per lo sviluppo psicofisico, per promuovere ed educare all'autonomia, potenziare le capacità esistenti, accrescere l'autostima e per favorire l'integrazione sociale”*;
- b) auspicano *“la collaborazione tra strutture diverse del servizio sanitario, e con i servizi socio-sanitari, gli Enti locali, il mondo della scuola, le Associazioni di promozione sportiva e sociale, il CIP e le famiglie”*;

CONSIDERATE le *“Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'anno 2021”*, approvate con D.G.R. FVG n. 189 del 12.02.2021, che, nello specifico, al punto 2.10 *“Ambiente e salute”* prevede tra le attività da consolidare *“[...] il supporto ad Enti e Comuni nelle procedure/programmi di pianificazione territoriale per promuovere lo sviluppo di un ambiente favorevole alla promozione della salute e dell'attività fisica e alla sicurezza stradale. [...]”*;

RILEVATO CHE il Comune di Trieste, da anni sostiene, l'attività di pet-therapy a favore di utenti disabili, minori e non, che si avvalgono dei servizi sociali e sanitari distrettuali, operando in sinergia per una programmazione riabilitativa individuale anche per il tramite – sin da 2012 - di un rapporto convenzionale con l'Azienda Sanitaria, volto alla gestione congiunta, nell'ambito delle rispettive peculiari competenze, del Programma *“attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa”*, in base al quale i due Enti collaboravano con un contributo annuo totale di euro 30.000,00 (€ 15.000,00 per ciascuno), rimanendo a cura dell'Azienda Sanitaria, fra altro, l'individuazione, secondo apposito *iter* procedurale, di un idoneo soggetto per l'effettivo svolgimento delle attività oggetto del programma in commento;

CONSIDERATO CHE in data 31.12.2020 risultano scaduti e non più rinnovabili:

- a) il I atto aggiuntivo alla Convenzione Prot. ASUGI. n. 18571/T.GEN.RIS.1 dd. 09.04.2018 tra l'ASUGI e l'A.S.D. "Equilandia aias Trieste ONLUS" per la realizzazione del Programma "*Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa*" (Prot. n. 31506 dd. 06.04.2021);
- b) la Convenzione tra l'ASUGI e il Comune di Trieste per la realizzazione di "*Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa – annualità 2020*" (Prot. n. 31201/T.GEN.RIS.1. dd. 06.04.2021);

RILEVATO CHE giusto Prot. ASUGI n. 89920/T.GEN.RIS.1 dd. 06.10.2021 è stata sottoscritta la convenzione tra l'ASUGI e il Comune di Trieste per la realizzazione del programma denominato "*Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale, dipendenti da qualunque causa. Annualità 2021 e 2022*";

CONSIDERATO CHE il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un'offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del "*no profit*", disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale e che il coinvolgimento attivo dei soggetti no profit presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi sostenibili, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo della comunità;

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2, della L. n. 449/1997 in ordine a "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", "*Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro [...]*", purché tali iniziative siano "*[...] dirette al perseguimento di interessi pubblici*", escludano "*..forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata*" e comportino "*[...] risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti*";
- la disciplina normativa di cui alla L. n. 398 dd. 16.12.1991 "*Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche*", all'art. 7 del D.L. n. 136 dd. 18.05.2004 "*Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione*", convertito in L. n. 186 dd. 27.07.2004 ed alla deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dd. 11.11.2004 "*Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche – Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1161 del 30 aprile 2004, Riconoscimento ai fini sportivi – Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1197 dell'1 agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002*", al primo comma dell'articolo 6 del d. lgs. 28.02.2021, n. 36 denominato "*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*";

ATTESO CHE l'ASUGI, con decreto n. 62 dd. 28.01.2021 e successivamente rettificato con decreto n. 196 dd. 12.03.2021, ha approvato il "Regolamento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) sui rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore", per l'individuazione delle modalità operative e organizzative aziendali, al fine di regolare i rapporti con alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore;

VISTO CHE:

- tra le modalità operative individuate dal predetto Regolamento, risulta *“la possibilità di attivare rapporti convenzionali – a titolo gratuito o con rimborso spese (in tale ultimo caso, compatibilmente con il rispetto dell’equilibrio economico del proprio Bilancio), con Associazioni di volontariato e/o Associazioni di promozione sociale, operanti nel settore socio-sanitario, sul territorio di afferenza dell’A.S.U.G.I., e regolarmente iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri - per la realizzazione di attività/progetti di interesse aziendale, da svolgere mediante la collaborazione attiva delle Associazioni sopra descritte, previa pubblicazione di un avviso, con il quale l’A.S.U.G.I. manifesta il proprio interesse a stipulare un eventuale rapporto convenzionale per la partecipazione alla realizzazione di uno specifico e determinato progetto”*;
- ai sensi del citato Regolamento, *“l’individuazione delle Associazioni avviene attraverso la scelta motivata”* (da parte di apposita Commissione valutatrice aziendale) *“di una o più, ove previsto dall’avviso, fra tutte le Associazioni che abbiano manifestato il proprio interesse e la propria volontà ad aderire all’attuazione del progetto aziendale, iscritte, nei termini di legge, nei rispettivi Registri, in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso ed operanti nei settori di specifico interesse per l’attività da convenzionare”*;

RITENUTO, pertanto, nelle more dell’adozione di un Regolamento aziendale per la stipula di rapporti convenzionali con le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro, di poter applicare per analogia - in ossequio ai principi di massima trasparenza ed imparzialità ed al fine di dare attuazione ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare - le modalità e le condizioni previste dal Regolamento approvato con decreto n. 62 dd. 28.01.2021 e s.m. ed i., e, nella fattispecie, la sopra citata modalità regolante la possibilità di stipulare convenzioni previa pubblicazione di un avviso, con il quale l’ASUGI manifesta il proprio interesse a stipulare un eventuale rapporto convenzionale per la partecipazione alla realizzazione di uno specifico e determinato progetto

CONSIDERATO opportuno, quindi, di avvalersi di Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, per garantire la concreta realizzazione del Programma *“Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa”* di cui sopra;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di:

- dare avvio al procedimento volto ad individuare, tra le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.)/Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D.), senza fini di lucro - con o senza personalità giuridica, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. ed iscritte, da almeno sei mesi, nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dd. 11.11.2004, aventi sede nel territorio di competenza dell’ASUGI limitatamente alla Provincia di Trieste, quella più idonea a garantire la realizzazione del Programma in parola, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui all’Avviso e relativi allegati (ALL. 1 – fac simile manifestazione d’interesse; ALL. 2 – fac simile scheda proposta progettuale; ALL. 3 – bozza convenzione), uniti al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali - prevedendo l’erogazione, a titolo di rimborso spese, degli importi massimi complessivi su base annua di Euro 30.000,00.- (Euro 15.000,00.- per ciascuno dei due Enti cofinanziatori);
- la selezione del soggetto idoneo alla realizzazione del progetto in parola, avverrà ad opera di apposita Commissione valutatrice aziendale, come di seguito individuata:
 - a) dott.ssa Cristina Verrone, con ruolo di Presidente, afferente al Servizio Riabilitativo aziendale;

- b) dott.ssa Rosita Ledovini, afferente alla S.O. Distretto n. 1;
 - c) dott.ssa Cristina Rumer, afferente alla S.O. Distretto n. 4;
 - d) dott.ssa Sari Massiotta, con ruolo di segretario verbalizzante, afferente al Dipartimento di Salute Mentale;
- nominare, quale Referente aziendale in relazione al Programma de qua, la dott.ssa Louise Marin, Referente aziendale per la riabilitazione;

RILEVATO CHE l'istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020, fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile sostituto che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato, di:

1. dare avvio al procedimento volto ad individuare, tra le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.)/Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D.), senza fini di lucro - con o senza personalità giuridica, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. ed iscritte, da almeno sei mesi, nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dd. 11.11.2004, aventi sede nel territorio di competenza dell'ASUGI limitatamente alla Provincia di Trieste, quella più idonea a garantire la realizzazione del Programma in parola, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui all'Avviso e relativi allegati (ALL. ALL. 1 – fac simile manifestazione d'interesse; ALL. 2 – fac simile scheda proposta progettuale; ALL. 3 – bozza convenzione), uniti al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, che contestualmente si approvano - prevedendo l'erogazione, a titolo di rimborso spese, degli importi massimi complessivi su base annua di Euro 30.000,00.- (Euro 15.000,00.- per ciascuno dei due Enti cofinanziatori);
2. stabilire, quale termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse da parte delle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche interessate, quello di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi pedissequi allegati;
3. precisare che la selezione dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, ai fini dell'eventuale stipula del rapporto convenzionale, avverrà da parte di una Commissione valutatrice aziendale, come di seguito individuata:
 - a) dott.ssa Cristina Verrone, con ruolo di Presidente, afferente al Servizio Riabilitativo aziendale;
 - b) dott.ssa Rosita Ledovini, afferente alla S.O. Distretto n. 1;
 - c) dott.ssa Cristina Rumer, afferente alla S.O. Distretto n. 4;
 - d) dott.ssa Sari Massiotta, con ruolo di segretario verbalizzante, afferente al Dipartimento di Salute Mentale;

4. individuare, quale Referente aziendale per l'attività in oggetto, la dott.ssa Louise Marin, Referente aziendale per la riabilitazione;
5. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 14/10/2021 13:25:51
IMPRONTA: 3D657514032509059F132F651DF4CB47B180DDB1F12FEFFD97C84EBE25FABFFB
B180DDB1F12FEFFD97C84EBE25FABFFB795804D6EC9DB7FBD3532236F1070B49
795804D6EC9DB7FBD3532236F1070B49402FE1348B73AF53A37E3C7535CBAA72
402FE1348B73AF53A37E3C7535CBAA7262E272A1D35A603A8673C110C07A93B8

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 14/10/2021 14:00:25
IMPRONTA: B8370909F549860E91682255723F3C9FB39760C2E09AF29403AEE6D7B0735196
B39760C2E09AF29403AEE6D7B073519603C6148B53149E5975B9633F2493C124
03C6148B53149E5975B9633F2493C1249D47700FEA450F3964DE6796672A8827
9D47700FEA450F3964DE6796672A8827A9467FAF6AF786DC164BC12CB3F3144F

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 14/10/2021 15:15:39
IMPRONTA: 615959B4FA38C7BD2FE6B0B23AC94FBFEA1D81CFE1BB9ABD544C4777388752E9
EA1D81CFE1BB9ABD544C4777388752E955E6B626E3E03D97B1BB5CE2F89D460D
55E6B626E3E03D97B1BB5CE2F89D460D0C5C94C6EC55787B22EF1A7A17B55A95
0C5C94C6EC55787B22EF1A7A17B55A959AF89745A0ED79EA27935A0D54D8AFCB

NOME: FABIO SAMANI
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I
DATA FIRMA: 14/10/2021 15:39:02
IMPRONTA: 6312DC8AE2C185A3D934340B216D90ED9A0454599E8569A3D5222CE5E26548C8
9A0454599E8569A3D5222CE5E26548C8E2CEDE89F02EEDB8CF0F1277DB953583
E2CEDE89F02EEDB8CF0F1277DB9535831BBF4D4AFBFC860359B4EE8EBCD66964
1BBF4D4AFBFC860359B4EE8EBCD669645258BE549130D747C2D488EAA92949BC

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 895 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. **895** del **14/10/2021** è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è affisso all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 49/96, il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Dal 15/10/2021 al 29/10/2021

Esecutiva in data 15/10/2021

L'INCARICATO
sig. Mario Degan

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

AVVISO

rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, senza fini di lucro, aventi sede nella parte di territorio di competenza dell'ASUGI limitatamente alla Provincia di Trieste, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D), senza fini di lucro, con o senza personalità giuridica, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. ed iscritte – da almeno sei mesi - nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dd. 11.11.2004.

L'ASUGI rende noto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D), senza fini di lucro, con o senza personalità giuridica, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. ed iscritte – da almeno sei mesi - nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dd. 11.11.2004, il proprio interesse a stipulare un eventuale rapporto convenzionale per la compartecipazione al Programma per la realizzazione di "Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa", da svolgersi in un centro di attività equestri, presso sedi idonee - munite di maneggio scoperto e coperto, al fine di garantire la continuità delle attività anche durante il periodo invernale - ubicate nella parte di territorio di competenza dell'ASUGI limitatamente alla Provincia di Trieste.

Settore di attività e finalità dell'intervento:

Obiettivo della collaborazione è l'ampliamento dei servizi offerti all'utenza disabile con finalità abilitante, di mantenimento della motricità residua e del benessere psicofisico, tramite una serie di attività e specifiche modalità meglio definite di seguito e nell'allegata "Bozza di convenzione" (ALL. 3).

Le attività saranno rivolte a individui di tutte le età e avranno lo scopo di coadiuvare, attraverso la pratica sportiva, il recupero funzionale di menomazioni e disabilità che necessitino di interventi di tipo motorio o psicomotorio, nonché il mantenimento della motricità residua e del benessere psicofisico, come definito da progetti individuali elaborati dalle Equipes Multidisciplinari Distrettuali afferenti al singolo utente in carico.

La realizzazione di attività sportive in campo equestre saranno rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa, di tutte le età e con ogni grado di disabilità con l'applicazione - ai fini della non discriminazione di utenti, che presentino disabilità più gravi e che necessitino di una maggior assistenza e, pertanto, di un maggior impiego di personale di assistenza - a tutti i partecipanti alle attività da convenzionare, indipendentemente dal grado di disabilità (oltre all'onere per la tessera dell'Associazione - comprensiva di copertura assicurativa per un anno e per tutte le attività organizzative della medesima Associazione), dovrà essere applicata la seguente tariffa:

- una sessione di attività a cavallo individuale della durata di 45 minuti, con la presenza di uno, due o più operatori specializzati per la sicurezza a cavallo:
 - Euro 30,00.- (trenta/00) di cui Euro 15,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 15,00.- a carico dell'utente;
- una sessione di attività a cavallo di gruppo della durata di 45 minuti:
 - con la presenza di due operatori specializzati: Euro 20,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 10,00.- a carico dell'utente;

- con la presenza di tre o più operatori specializzati: Euro 23,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 13,00.- a carico dell'utente.

1. Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione sarà un complesso di attività rivolte a individui di tutte le età, aventi lo scopo di coadiuvare, attraverso la pratica sportiva in campo equestre, il recupero funzionale di menomazioni e disabilità di ogni grado che necessitino di interventi di tipo motorio o psicomotorio, nonché il mantenimento della motricità residua e del benessere psicofisico, come definito da progetti individuali elaborati dalle Equipes Multidisciplinari Distrettuali afferenti al singolo utente in carico.

La tipologia e l'articolazione oraria delle attività proposte nonché ogni eventuale successiva variazione, che dovesse rendersi necessaria, andrà tempestivamente e preventivamente comunicata al fine di poterla concordare con il Referente ASUGI per le attività oggetto del presente Avviso e della relativa convenzione.

Il numero medio di utenti per i quali verranno attivate le attività oggetto della convenzione è di 40 utenti.

L'Associazione dovrà garantire l'accoglienza e il coinvolgimento delle persone, inviate dalle Equipes Multidisciplinari Distrettuali, nonché favorire e promuovere, in un'ottica di integrazione e inclusione, la più ampia partecipazione della cittadinanza.

Attraverso la convenzione, le persone che presentino i requisiti previsti avranno la possibilità di usufruire della tariffa sopra indicata per lo svolgimento dell'attività sportiva in campo equestre svolta dall'Associazione in base al progetto individuale redatto dalle Equipes multidisciplinari distrettuali afferenti ciascun singolo utente.

2. L'Associazione o Società interessata deve, in particolare, in base al proprio statuto:

- prevedere l'assenza di finalità di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- dotarsi di norme di regolamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati interna e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche conformi alle necessità espresse;
- contemplare tutti i requisiti di cui al primo comma dell'articolo 6 del d. lgs. 28.02.2021, n. 36 denominato "*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*", purché in assenza di finalità di lucro;
- essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. ed essere iscritta – da almeno sei mesi - nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I n. 1288 dd. 11.11.2004;
- operare principalmente in settori di attività conformi all'oggetto della convenzione ed avere esperienza concreta;
- disporre di operatori formati esperti, in possesso delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste;
- aver sostenuto la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei volontari, con particolare riguardo all'attività da convenzionare;

In caso di manifestazione di interesse, presentata in forma di associazione temporanea di scopo, tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da ogni singolo componente.

3. L'Associazione o Società interessata dovrà dimostrare attitudine e capacità operativa specifica nell'ambito dell'attività da convenzionare e dovrà, inoltre, garantire:

- la presenza ed il supporto di operatori formati ed esperti nell'aiuto al cavaliere disagiato in sella e a terra, di coadiutori degli animali impiegati nelle attività, nell'addestramento e nel governo del cavallo, abilitati in varie discipline equestri;
- la propria struttura organizzativa (beni e personale), la sede priva di barriere architettoniche, un maneggio coperto (idoneo a svolgere l'attività con continuità anche durante il periodo invernale) e un maneggio scoperto;
- tutte le attrezzature quali cap, selle, redini, scale per la salita e discesa degli utenti;
- i cavalli necessari ed idonei per caratteristiche psicofisiche al rapporto con diverse tipologie di utenti;
- l'applicazione a tutti i partecipanti alle attività proposte, indipendentemente dal grado di disabilità e del numero di operatori coinvolti, delle seguenti tariffe:
 - una sessione di attività a cavallo individuale della durata di 45 minuti, con la presenza di uno, due o più operatori specializzati per la sicurezza a cavallo:
 - Euro 30,00.- (trenta/00) di cui Euro 15,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 15,00.- a carico dell'utente;
 - una sessione di attività a cavallo di gruppo della durata di 45 minuti:
 - con la presenza di due operatori specializzati: Euro 20,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 10,00.- a carico dell'utente;
 - con la presenza di tre o più operatori specializzati: Euro 23,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 13,00.- a carico dell'utente.
- la presenza e il supporto di esperti laureati in scienze motorie o diplomati ISEF, fisioterapisti o altri operatori, in possesso delle necessarie cognizioni teoriche, tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell'eventuale convenzione e che abbiano esperienza concreta nel campo d'intervento e nella conduzione di attività rivolta a persone portatrici di disagio e che siano altresì debitamente formati per l'espletamento delle attività previste;
- in rapporto alle varie fasi dell'intervento e ai bisogni specifici emergenti, la presenza e il supporto degli operatori qualificati per l'espletamento delle attività previste, comunque in possesso delle necessarie cognizioni teoriche, tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione e con esperienza concreta nella conduzione di attività rivolte a persone con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa;
- la trasmissione, al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività da convenzionare;
- di concordare, con il referente distrettuale del progetto individuale di ciascun utente, le finalità da perseguire per il conseguimento degli obiettivi del progetto anche riabilitativo e la conseguente verifica;
- la trasmissione semestrale, al Referente aziendale del Programma ed ai Referenti distrettuali dei singoli progetti individuali, di un elenco dettagliato delle presenze mensili e delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività nonché, semestralmente, una relazione sull'attività, gli esiti raggiunti e sugli altri eventuali obiettivi raggiungibili;
- la segnalazione di eventuali criticità insorte durante le sedute e/o di eventuali modifiche delle attività programmate, al Referente aziendale del Programma ed ai Referenti distrettuali interessati ai singoli progetti individuali;
- di conferire la propria esperienza specifica nel campo;
- il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- il rispetto della normativa nazionale in merito alla riabilitazione equestre;

- le iniziative sportive volte a sostenere e a potenziare le abilità ottenute come manifestazioni e gare organizzate a livello federale o sociale, attività di tipo ricreativo e di occupazione del tempo libero;
- di mantenere le necessarie coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività da convenzionare;
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento aziendale dei dipendenti, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, approvato con decreto dell’allora ASUITS n. 50 dd. 30.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto decreto n. 1 dd. 01.01.2020, che devono dichiarare di conoscere e accettare;
- ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. ed i., di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l’allora ASUITS (per l’area giuliana) o l’allora AAS n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” (per l’area isontina), oggi ASUGI, persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le predette Aziende sanitarie;
- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività specificate nel presente avviso alla voce “Oggetto della convenzione”.

4. Impegni dell’ASUGI

L’ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell’iniziativa attraverso l’opportuna diffusione del Programma delle attività convenzionate;
- inviare, per il tramite dei Responsabili delle Equipe Multidisciplinari e/o dei Referenti distrettuali dei singoli progetti anche riabilitativi individuali, in accordo con i servizi sociosanitari, i soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa;
- assicurare, attraverso i propri Referenti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell’andamento, per ciascuna persona inviata dai servizi;
- regolamentare le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari e la tipologia di spese ammissibili a rimborso che, per quanto afferisce l’attività a cavallo individuale o in gruppo, non potrà superare l’importo sopra meglio indicato;
- della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti.

5. Durata della convenzione e rimborso spese massimo.

La convenzione avrà durata di anni due dalla sottoscrizione.

A discrezione dell’ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dei Referenti aziendali – la convenzione potrà essere rinnovata o prorogata per ulteriori due anni, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni, e solamente nel caso di prosecuzione dell’accordo di collaborazione e cofinanziamento tra il Comune di Trieste e l’ASUGI.

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuto, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, un rimborso spese fino all’importo massimo di € 30.000,00.- per annualità, derivante dal cofinanziamento da parte dell’ASUGI e dal Comune di Trieste.

Il valore effettivamente rimborsabile, comunque mai maggiore di quello massimo appena individuato, derivante esclusivamente dallo svolgimento delle attività a cavallo definite nel presente Avviso e nell’allegato testo convenzionale, viene calcolato in applicazione delle seguenti tariffe:

- una sessione di attività a cavallo individuale della durata di 45 minuti, con la presenza di uno, due o più operatori specializzati per la sicurezza a cavallo:

- Euro 30,00.- (trenta/00) di cui Euro 15,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 15,00.- a carico dell'utente;
- una sessione di attività a cavallo di gruppo della durata di 45 minuti:
 - con la presenza di due operatori specializzati: Euro 20,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 10,00.- a carico dell'utente;
 - con la presenza di tre o più operatori specializzati: Euro 23,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 13,00.- a carico dell'utente.

Si preavvisa che non potranno essere ammessi a rimborso le seguenti spese ed oneri:

- oneri per l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc...), neppure e stabilmente impiegati nella attività da convenzionare;
- oneri per attività formative e di aggiornamento dei volontari;
- su scontrini generici, non identificativi della specifica tipologia di spesa;
- oneri per iniziative esclusivamente pro soci;
- rimborsi spese forfettari;
- oneri per interventi strutturali;
- oneri per attività di collaboratori esterni/dipendenti, non strettamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata.

6. Presentazione delle manifestazioni d'interesse

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire all'ASUGI **tassativamente entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso**, secondo il corrispondente fac-simile allegato e pubblicato anche sul sito internet dell'ASUGI (www.asugi.sanita.fvg.it) nelle seguenti sezioni:

- 📌 [home page](#) > *spazio dedicato*
- 📌 [home page](#) > *Menù* > *Azienda* > *Azienda informa* > *Associazionismo e Terzo Settore* > *News per le Associazioni e/o soggetti del Terzo Settore*
- 📌 [home](#) > *Menù* > *Azienda* > *Azienda informa* > [Associazionismo e Terzo Settore](#) > *Avvisi*

Le manifestazioni d'interesse dovranno contenere:

1. il **modulo “fac-simile manifestazione d'interesse” (ALL. 1)**, debitamente compilato, datato e firmato;
2. la **documentazione** richiesta nel fac-simile stesso;
3. il **modulo “fac-simile di proposta progettuale” (ALL. 2)**, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore dell'Associazione o Società, ivi inclusi tutti gli eventuali pedissequi allegati.

La documentazione dovrà:

- essere contenuta in un plico recante la seguente dicitura: “All'ASUGI – Progetto “Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa” (Referente del Progetto: dott.ssa Louise Marin)”;
- pervenire, alternativamente ed esclusivamente, tramite le seguenti modalità:
 - posta elettronica certificata alla casella: asugi@certsanita.fvg.it (preferibilmente con firma digitale, altrimenti mediante scansione del documento cartaceo con firma olografa, unitamente ad idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante);

- invio tramite Raccomandata A/R all'ASUGI - farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse sole le domande pervenute all'Azienda entro 5 giorni lavorativi, successivi la data di scadenza del presente avviso;
- consegna diretta a mano all'Ufficio del Protocollo Generale dell'ASUGI, Via del Farneto n. 3, 34142, Trieste; orario di apertura dal lunedì al giovedì dalle ore 07.45 alle ore 15.45 e il venerdì dalle ore 07.45 alle ore 12.45);

Il recapito della domanda di partecipazione entro i termini ivi prescritti rimane, in ogni caso, ad esclusivo carico e rischio del mittente.

Solo le manifestazioni d'interesse pervenute entro il suddetto termine saranno valutate dall'apposita commissione individuata dall'ASUGI, che procederà alla valutazione e selezione motivata dell'Associazione, in possesso dei requisiti richiesti, ritenuta più idonea a garantire la realizzazione delle specifiche attività previste, sulla base dei **parametri di valutazione** di seguito esplicitati:

Parametri di valutazione:

Criteria Motivazionali Punti (max 100)

- a) Proposta progettuale e organizzativa (*verranno valutate prioritariamente le proposte che risultino più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività da convenzionare*): **fino a 30 punti.**
- b) Attività e interventi svolti (*verranno valutati prioritariamente gli interventi e le attività mirati in grado di garantire la massima partecipazione dei soggetti con qualunque forma di disabilità*): **fino a 30 punti.**
- c) Formazione e aggiornamento degli operatori e dei volontari (*verranno valutate prioritariamente le attività di formazione riguardanti l'ampliamento delle conoscenze e delle competenze attinenti alle attività da convenzionare*): **fino a 15 punti.**
- d) Struttura organizzativa, spazi e attrezzature (*verrà valutata prioritariamente la dotazione più consona per la realizzazione delle attività previste*): **fino a 20 punti.**
- e) Eventuali proposte, finalizzate all'ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore (*verranno valutate prioritariamente le proposte e le collaborazioni in grado di consolidare la rete fra soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio*): **fino a 5 punti.**

NB: Non verranno ritenute idonee le proposte che, nella valutazione di cui ai parametri sopra esposti, avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 55 punti.

PRECISAZIONI E INFORMAZIONI

Si precisa che:

- il presente Avviso ha la finalità di porre in essere un'indagine conoscitiva e la conseguente manifestazione d'interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura;
- l'ASUGI si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura di sospenderla o modificarne termini e contenuti in ogni momento, senza preavviso o motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a rimborsi e/o risarcimenti;
- non verrà corrisposto rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai proponenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita;
- l'ASUGI non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell'indagine e che, per l'effetto, è esclusivo onere del manifestante l'interesse richiedere eventuali informazioni.

I dati dei quali l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei

dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti delle Associazioni e Società partecipanti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale cit., si informa che:

1. il trattamento dei dati comunicati dall'Associazione, oltre a costituire un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di individuare le parti, sarà effettuato mediante procedure sia manuali sia informatizzate e sarà finalizzato unicamente all'adempimento degli obblighi convenzionali ivi previsti, compresi gli specifici obblighi fiscali e contabili nascenti da tale atto, derivanti dallo svolgimento delle funzioni e attività istituzionali proprie dell'ASUGI ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente (ad esempio ai fini della verifica dei dati comunicati). I dati richiesti risultano essenziali ai fini del rapporto convenzionale in essere. I dati richiesti risultano essenziali ai fini del rapporto in essere;
2. il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore in carica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con sede in Trieste, via Costantino Costantinides, n. 2, PEC: asugi@certsanita.fvg.it, che si può avvalere di soggetti terzi, identificati come Responsabili del trattamento, quale, ad esempio, la Società informatica regionale Insiel;
3. il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è raggiungibile anche all'e-mail: rdp@asugi.sanita.fvg.it.
4. il trattamento dei dati sarà effettuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato Regolamento UE, con riferimento alle sole categorie di dati strettamente necessari e collegati agli adempimenti sopra illustrati, da parte di soggetti appositamente autorizzati;
5. l'A.S.U.G.I. non utilizza processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione;
6. il periodo di conservazione dei dati è soggetto alla normativa vigente per la conservazione dei dati presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 68 D.P.R.n. 445/2000 e s.m. ed i., sulla conservazione degli archivi - art. 43 e segg. D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m. ed i., sulla gestione e conservazione dei documenti).
7. gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del RGPD, quali chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e il loro periodo di conservazione; chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione o l'opposizione al trattamento che li riguarda, proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, a mezzo raccomandata A/R o PEC, all'indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it. o, in alternativa, ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria;
8. la comunicazione dei dati personali è un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di individuare specificamente le parti richiedenti il contributo;
9. i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi concernenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. ed i.

Il presente avviso viene integralmente pubblicato sul sito internet dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (www.asugi.sanita.fvg.it) nelle seguenti sezioni:

 [home page](#) > [spazio dedicato](#)

 [home page](#) > [Menù](#) > [Azienda](#) > [Azienda informa](#) > [Associazionismo e Terzo Settore](#) > [News per le Associazioni e/o soggetti del Terzo Settore](#)

 [home](#) > [Menù](#) > [Azienda](#) > [Azienda informa](#) > [Associazionismo e Terzo Settore](#) > [Avvisi](#)

Eventuali precisazioni e chiarimenti inerenti la procedura saranno pubblicati esclusivamente sulle medesime pagine web.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso, è possibile contattare:

- **dott.ssa Louise Marin, tel. n. 040 3997117 / 320 3298632**
- **e-mail: louise.marin@asugi.sanita.fvg.it**

ALLEGATI:

- 1. fac-simile manifestazione d'interesse (ALL. 1);**
- 2. fac-simile scheda proposta progettuale (ALL. 2);**
- 3. bozza convenzione (ALL. 3).**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 14/10/2021 13:25:45
IMPRONTA: 765FD52F34CF575491B8A05DAAFDF7803A97A5BF23D532141DF0996AB9C7FA6F
3A97A5BF23D532141DF0996AB9C7FA6FCB09338AAB448E6B14F0FC4262E1475D
CB09338AAB448E6B14F0FC4262E1475DBA7B40649393743A85D9699D7019B799
BA7B40649393743A85D9699D7019B79916BF704E06D55B0D04E57D1752CC8AD1

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 14/10/2021 14:00:00
IMPRONTA: 0770DC01D6B6AB65EABE43AED5036C3BD7BCDA021890D9F3BE2B7236E093C546
D7BCDA021890D9F3BE2B7236E093C546FADE20E038B41E9017671A6FE8F52774
FADE20E038B41E9017671A6FE8F52774AD89B55EE32A0FBE87E54DBBBDAC6D06
AD89B55EE32A0FBE87E54DBBBDAC6D0642433DD94186F588E926785313DADDC9

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 14/10/2021 15:15:13
IMPRONTA: 08B30C8548B7E88FD0D33AE1521B310600CD5C4A2F406765D5A32AF1327FB4E2
00CD5C4A2F406765D5A32AF1327FB4E2E57BC467795228D5E40EBD74874F8EB1
E57BC467795228D5E40EBD74874F8EB1CBF12FABC4F9D8E0D0244B08618560E3
CBF12FABC4F9D8E0D0244B08618560E39B557D1972669D945EBB8273CB9C151D

NOME: FABIO SAMANI
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I
DATA FIRMA: 14/10/2021 15:38:35
IMPRONTA: 2940DC7A8DF3679BC534FC941C5C8B4174787D3A3FE8B04FE2394C864D146193
74787D3A3FE8B04FE2394C864D146193033CCA72D3F4F10AC2F2E3E1425FD56E
033CCA72D3F4F10AC2F2E3E1425FD56E2F48EF1C28E9458EEE2ECAE6657EBA6B
2F48EF1C28E9458EEE2ECAE6657EBA6BE94D878E85A5FA00C7F3E6F84552D177

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	18/10/2021
Nome	AVVISO-ATT.EQUESTRI[1.3].PDF
Impronta	C0440CF87D9A968BF3175635C0A66B075F24EFC0D150E662F6E017DF4D9EA43D
Dimensione (Byte)	263,097

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GENASUGI-GEN-2021-93611-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	18/10/2021

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PROPOSTA DI PROGETTO

rivolta alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, senza fini di lucro, aventi sede nella parte di territorio di competenza dell’ASUGI limitatamente alla Provincia di Trieste, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D), senza fini di lucro, con o senza personalità giuridica, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. ed iscritte – da almeno sei mesi - nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dd. 11.11.2004.

**All’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
Referente: dott.ssa. Louise Marin**

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. n. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000 e s.m. ed i.)

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a, il....., residente a Via n., codice fiscale n., in qualità di rappresentante legale dell’Associazione/Società con sede in Via/Piazza n.

manifesta l’interesse

allo sviluppo ed alla realizzazione del Programma “Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa” di cui alla comunicazione dell’A.S.U.G.I. dd.

A tal fine, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 cit., sotto la propria personale responsabilità, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione medesima,

dichiara

1. che il Codice Fiscale dell’Associazione/Società è.....;
2. di prevedere lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso o con esse compatibili e prevedere la mancanza di finalità di lucro;
3. di essere dotata di norme di regolamento interno, ispirate a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
4. di essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I., di essere iscritta - da almeno sei mesi - nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dd. 11.11.2004 e di operare in ambito di specifico interesse per l’attività relativa al progetto proposto (**indicare n. di iscrizione o altro elemento atto a comprovare l’avvenuta iscrizione**).....;
5. di essere dotata di norme di regolamento interno, ispirate a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
6. di contemplare tutti i requisiti di cui al primo comma dell’articolo 6 del d. lgs. 28.02.2021, n. 36 denominato “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, purché in assenza di finalità di lucro;
7. di operare nel territorio di competenza dell’ASUGI limitatamente alla Provincia di Trieste;

8. che - ai fini dell'applicazione della ritenuta di acconto del 4%, prevista dall'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 - il contribuente/rimborso spese deve considerarsi "non soggetto a ritenuta in quanto destinato ad ente associativo che non svolge in via ordinaria un'attività commerciale ed utilizzato per attività svolte per il perseguimento dei propri fini istituzionali".

Trieste,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato: copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità del dichiarante.

Note: D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i. - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000:

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).

Art. 76, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i.:

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 **possono essere utilizzate**, ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, da:

a. *cittadini italiani e dell'Unione Europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;*

b. *cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia (limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero);*

c. *cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato italiano ai sensi di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza;*

cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti o autorizzati a soggiornare in Italia, al di fuori dei casi b) e c), devono avvalersi di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 14/10/2021 13:25:27
IMPRONTA: 75CB6731C87AD51515C43F5DCE7E1D33DC883611D8B482BE01FF0E7A34D8C1D5
DC883611D8B482BE01FF0E7A34D8C1D54BAE9DDA6C01D11817D7731A0EB0E521
4BAE9DDA6C01D11817D7731A0EB0E521FFA768C05DFBB7D151DF45C0BFA6D66D
FFA768C05DFBB7D151DF45C0BFA6D66DE5D1135FCABFA50BC729236E2C264782

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 14/10/2021 13:58:42
IMPRONTA: 8BF44C6952CAE9C6DDF4937F1AD18CB4EAE03656CD6A3C3D9AC5F645D06924FB
EAE03656CD6A3C3D9AC5F645D06924FB5FDF99108DBD0649ACE5FC460B2B4233
5FDF99108DBD0649ACE5FC460B2B423302CD734055A066520410ADFE070B775C
02CD734055A066520410ADFE070B775CB54A8EA39D11C7803C3AE724FDA1C25E

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 14/10/2021 15:13:54
IMPRONTA: 77E3C83D19BF2727DC697D2F3F9EBEEF4D8AFE3027E7D98AB1E52ACD7EFFEFAA
4D8AFE3027E7D98AB1E52ACD7EFFEFAAA9735BD2D1B120E8A1439C331F556357
A9735BD2D1B120E8A1439C331F556357EF573981582362C260CE7D30B7435D7B
EF573981582362C260CE7D30B7435D7B327140E39ADC839D8CC92433C28A78DD

NOME: FABIO SAMANI
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I
DATA FIRMA: 14/10/2021 15:37:18
IMPRONTA: 47BFAA220F7961B49F0A1B35A5AC98F67CC87F1CF3144BC7B5041CAE2A882262
7CC87F1CF3144BC7B5041CAE2A882262085C1A9EDA2950E9C6751CDE713611A8
085C1A9EDA2950E9C6751CDE713611A8F98BBA1A96F8ABF3D5BECE62D48F0013
F98BBA1A96F8ABF3D5BECE62D48F00139FF84A5B2FCA2FFEAF3990405112E6ED

FAC-SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE

PIANO DI ATTIVITÀ

Associazione proponente:

Responsabili e/o referenti	
Nominativo	Recapito telefonico – indirizzo e-mail

- a) Proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste, con indicazione del dettaglio dei contenuti proposti, degli obiettivi, del cronoprogramma delle attività, delle risorse umane e degli strumenti che si intendono impiegare per l'espletamento delle attività previste, sulla base delle indicazioni di cui alla voce "Oggetto della convenzione" del presente Avviso.

b) relazione relativa ad attività e interventi svolti dall'Associazione/Società
nell'ultimo triennio analoghe e/o attinenti all'area da convenzionare.

c) competenze e formazione degli operatori e dei volontari con particolare riguardo alle competenze
attinenti all'area da convenzionare, con i relativi curricula.

d) descrizione della struttura organizzativa, eventuali spazi e attrezzature (dotazioni strumentali) messi a disposizione ai fini dell'espletamento delle attività proposte.

e) eventuali proposte, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzate all'ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore, operante nell'ambito delle attività da convenzionare.

Numero di volontari che si prevede di impiegare _____

per un monte ore presunto pari ad ore _____ settimanali/mensili/annui (*specificare*)

Eventuale personale dipendente/collaboratore che si prevede di impiegare per qualificare e specializzare le attività (*specificare*):

Eventuali note:

Data

L'Associazione/Società

Il legale rappresentante

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 14/10/2021 13:25:33

IMPRONTA: 834E54BA432BCDEA96FF177E0AEF1FB8707BA215A035247FD8A85893504AF031
707BA215A035247FD8A85893504AF031723D6BDA82BC9890B84E971826801976
723D6BDA82BC9890B84E9718268019765389993B5057D16481C0F597D8680580
5389993B5057D16481C0F597D8680580A2F7F2CA501C2FA91A0A0D99FA479D28

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 14/10/2021 13:59:08

IMPRONTA: 1AABB1FAEA49D9CABBDC0097C54F5D33D44CF7374ACD30D050C91DBC45CB2031
D44CF7374ACD30D050C91DBC45CB20317A8259FD5488CB8AFE23296C96372EA4
7A8259FD5488CB8AFE23296C96372EA4DC558B2E806897FBEB62009FB1C06B96
DC558B2E806897FBEB62009FB1C06B9671B5E6DEE3DA539BF547200800813F97

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 14/10/2021 15:14:20

IMPRONTA: 57F790AF692CAD0BACFA522E2B5C818FB65EF3C206B402BFD429B2BCB475184A
B65EF3C206B402BFD429B2BCB475184AC0AAA138DC04ED4104B143E88E25C60E
C0AAA138DC04ED4104B143E88E25C60E5680C30E241941A494AE902DCC1BF0E7
5680C30E241941A494AE902DCC1BF0E7E56986F2ECD2F838C926463086599027

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 14/10/2021 15:37:44

IMPRONTA: 64F6C39AB2268F194555A144C25D6C3E637C58B487123F4EDF9498BE6DB2021B
637C58B487123F4EDF9498BE6DB2021B9B4FB09055DAE3467BA3FB58B61E7C2B
9B4FB09055DAE3467BA3FB58B61E7C2B11F4899A9BE74452AB4DE6158F369EC4
11F4899A9BE74452AB4DE6158F369EC405C644D9BF3B46AB05DC976CE5EF33C9

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Prot. n.

Oggetto: Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l’Associazione volta a garantire la realizzazione del Progetto aziendale “Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa”

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina: 01337320327

Codice Fiscale dell’Associazione:

Premesso che:

➤ la dichiarazione di Tenerife, adottata nel quadro delle iniziative svoltesi nel 2003, Anno Europeo delle Persone con Disabilità, afferma che, in tutte le attività del settore pubblico, le necessità delle persone con disabilità devono essere profondamente considerate in una Progettazione Universale ed Inclusiva (Progettazione di Inserimento Globale);

➤ l’art. 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità - ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18 (pubblicata in G.U. 14.03.2009, n. 61) - stabilisce l’obbligo di adottare tutte le misure più appropriate per garantire alle persone con disabilità l’accesso ai servizi sanitari, inclusi i servizi di riabilitazione, specificatamente, fra altro, fornendo alle persone con disabilità servizi sanitari di cui necessitano proprio in ragione delle loro disabilità compresi i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità;

➤ l’art. 26 della medesima Convenzione ONU prevede che gli Stati Parti adottino misure efficaci ed appropriate per permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali e giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti di vita, estendendo e rafforzando anche programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare - fra altro - nelle aree della sanità e dei servizi sociali, al fine, fra altro di permettere che questi servizi e programmi:

a) siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell’individuo;

b) facilitino la partecipazione e l’inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società;

➤ l’art. 30, comma 5, della medesima Convenzione ONU stabilisce che, al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti adottino misure adeguate per:

a) incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

b) garantire che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione e formazione e di risorse;

c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;

d) garantire che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico;

e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive;

richiamate, inoltre:

- la L.R. F.V.G. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – *“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”* – ha auspicato l'adozione di misure attuative coordinate all'interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;
- la legge n. 104 dd. 05.02.1992 (*“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*), attuata con L.R. FVG . n. 41 dd 25.09.1996 (*“Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ...”*), nell'assegnare compiti alle istituzioni, integra nella rete assistenziale i soggetti privati ed ha – come punto cardine – la costituzione delle equipe multidisciplinari che assolvono nel contempo un compito di progettazione, coordinamento e di operatività garantendo l'elaborazione del progetto di vita della persona con disabilità, prevede, tra l'altro:
 - di *“assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità”* (art. 5, e));
 - di promuovere, *“anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito”* (art. 5, i)) e *“il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale”* (art. 5, m));
 - per l'attuazione dei citati obiettivi, che i comuni, anche consorziati tra loro, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, possano *“avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni”* (art. 38, c. 1);
- l'art. 24 quater della L.R. FVG n. 8 dd. 03.04.2003 e s.m. ed i., (*“Testo unico in materia di sport”*), che considera *“prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione”* da attuare anche attraverso la collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche;
- la L.R. FVG n. 8 dd. 12.04.2012 (*“Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)”*), con cui la Regione Friuli Venezia Giulia definisce e promuove la terapia assistita con gli animali (TAA) e l'attività assistita con gli animali (AAA), riconoscendo che tali attività *“[...] rappresentano un metodo co-terapeutico che, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, stimola il paziente a livello motorio e psicologico, permettendogli di assumere il ruolo di protagonista dell'interazione partecipando attivamente al processo riabilitativo [...]”* (art. 2);

- il DPCM 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992”;
- le “*Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione*”, del Ministero della Salute, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 07.03.2019, che:
 - riconoscono che “*per le persone con disabilità l’attività fisica e lo sport, oltre a ricoprire un ruolo essenziale in campo riabilitativo, sono uno strumento essenziale per lo sviluppo psicofisico, per promuovere ed educare all’autonomia, potenziare le capacità esistenti, accrescere l’autostima e per favorire l’integrazione sociale*”;
 - auspicano “*la collaborazione tra strutture diverse del servizio sanitario, e con i servizi socio-sanitari, gli Enti locali, il mondo della scuola, le Associazioni di promozione sportiva e sociale, il CIP e le famiglie*”;
- le Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’anno 2021, approvate con D.G.R. FVG n. 189 del 12.02.2021, che, nello specifico, al punto 2.10 “*Ambiente e salute*” prevede tra le attività da consolidare “[...] *il supporto ad Enti e Comuni nelle procedure/programmi di pianificazione territoriale per promuovere lo sviluppo di un ambiente favorevole alla promozione della salute e dell’attività fisica e alla sicurezza stradale.*”;
- la disciplina normativa di cui alla L. n. 398 dd. 16.12.1991 “*Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche*”, all’art. 7 del D.L. n. 136 dd. 18.05.2004 “*Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione*”, convertito in L. n. 186 dd. 27.07.2004 ed alla deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dd. 11.11.2004 “*Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche – Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1161 del 30 aprile 2004, Riconoscimento ai fini sportivi – Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1197 dell’1 agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002*”, al primo comma dell’articolo 6 del d. lgs. 28.02.2021, n. 36 denominato “*Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*”;

evidenziato che:

- il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un’offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del “*no profit*”, disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale;
- il Comune di Trieste da anni sostiene, per quanto di competenza, l’attività fisica a cavallo a favore di utenti disabili, minori e non, che si avvalgono dei servizi sociali e sanitari distrettuali, operando in sinergia per una programmazione riabilitativa individuale il più efficace possibile, tramite accordi convenzionali con l’Azienda Sanitaria, in base ai quali entrambe le Amministrazioni si impegnano, annualmente, a collaborare alla realizzazione del Progetto “*Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa*”, con un contributo annuo totale di Euro 30.000,00 - ripartito in Euro 15.000,00 per ciascun Ente;
- giusto decreto n. 794 dd. 16.09.2021 è stato approvato il testo della convenzione con il Comune di Trieste per la realizzazione e il cofinanziamento del programma “*Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale, dipendenti da qualunque causa. Annualità 2021 e 2022*”;
- giusto Prot. ASUGI n. 89920/T.GEN.RIS.1 dd. 06.10.2021 è stata sottoscritta tra l’ASUGI e il Comune di Trieste la Convenzione per la realizzazione del programma denominato “*Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale, dipendenti da qualunque causa. Annualità 2021 e 2022*”;

- l'ASUGI ha, fra l'altro, approvato la stipula della presente Convenzione con decreto del Direttore Generale n. _____ adottato in data _____;

tutto ciò premesso:

tutto ciò premesso,

TRA

l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo ASUGI), nella persona della dott.a Bernardetta Maioli, Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata alla stipula del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Antonio Poggiana, giusto decreto n. 271 dd. 01.04.2021, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2

E

l'Associazione (nel prosieguo), in persona del e legale rappresentante,, con sede in, Via n.

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto della convenzione sarà un complesso di attività rivolte a individui di tutte le età, aventi lo scopo di coadiuvare, attraverso la pratica sportiva in campo equestre, il recupero funzionale di menomazioni e disabilità di ogni grado che necessitino di interventi di tipo motorio o psicomotorio, nonché il mantenimento della motricità residua e del benessere psicofisico, come definito da progetti individuali elaborati dalle Equipres Multidisciplinari Distrettuali afferenti al singolo utente in carico.

Tale collaborazione ha come obiettivo l'ampliamento dei servizi offerti all'utenza disabile con finalità abilitante, di mantenimento della motricità residua e del benessere psicofisico.

Il coinvolgimento attivo delle Associazioni del territorio, sia nella progettazione che nella gestione ed organizzazione di iniziative, attività e servizi rappresenta un punto di forza nel garantire interventi economicamente sostenibili, che assicurano alti livelli di qualità e di integrazione.

La sinergia tra pubblico e privato sociale rappresenta qui un valore culturale e strategico aggiunto, poiché finalizzata ad obiettivi di sviluppo di comunità.

L'articolazione di dettaglio e le modalità di svolgimento sono oggetto di monitoraggio e verifica da parte dei Referenti dell'ASUGI e dell'Associazione individuata.

ART. 3 – Referenti dell'attività

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: dott.ssa Louise Marin, Referente Aziendale per la Riabilitazione;

- per l'Associazione:

ART. 4 – Attività da svolgere

Le attività che l'Associazione svolge sono rivolte a individui di tutte di tutte le età, aventi lo scopo di coadiuvare, attraverso la pratica sportiva, il recupero funzionale di menomazioni e disabilità, che necessitano di interventi di tipo motorio o psico motorio, come definito dal progetto individuale redatto dalle Equipes Multidisciplinari Distrettuali.

Il Referente distrettuale del progetto individuale di ciascun utente concorda con l'Associazione le finalità da perseguire per il conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto individuale e la conseguente verifica.

La tipologia e l'articolazione oraria delle attività proposte nonché ogni eventuale successiva variazione, che dovesse ritenersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con il Referente aziendale per le attività oggetto della presente convenzione e con il Referente distrettuale del progetto riabilitativo individuale interessato.

L'Associazione dovrà applicare a tutti i partecipanti alle attività proposte, indipendentemente dal grado di disabilità e del numero di operatori coinvolti, la seguente tariffa:

- una sessione di attività a cavallo individuale della durata di 45 minuti, con la presenza di uno, due o più operatori specializzati per la sicurezza a cavallo:
 - Euro 30,00.- (trenta/00) di cui Euro 15,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 15,00.- a carico dell'utente;
- una sessione di attività a cavallo di gruppo della durata di 45 minuti:
 - con la presenza di due operatori specializzati: Euro 20,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 10,00.- a carico dell'utente;
 - con la presenza di tre o più operatori specializzati: Euro 23,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 13,00.- a carico dell'utente.

Il numero medio di utenti per i quali verranno attivate le attività oggetto della convenzione è di 40.

L'Associazione si impegna a garantire l'accoglienza ed il coinvolgimento delle persone inviate dai servizi nonché favorire e promuovere, in un'ottica di integrazione ed inclusione, la più ampia partecipazione della cittadinanza.

L'Associazione metterà a disposizione degli utenti, per l'effettuazione delle attività cui ci si riferisce, quanto di seguito indicato:

- la presenza ed il supporto di operatori formati ed esperti nell'aiuto al cavaliere disagiato in sella e a terra; di coadiutori degli animali impiegati nelle attività, nell'addestramento e nel governo del cavallo, abilitati in varie discipline equestri;
- la propria struttura organizzativa (beni e personale), la sede priva di barriere architettoniche, un maneggio coperto (idoneo a svolgere l'attività con continuità anche durante il periodo invernale) e un maneggio scoperto;
- tutte le attrezzature quali cap, selle, redini, scale per la salita e discesa degli utenti;
- i cavalli necessari ed idonei per caratteristiche psicofisiche al rapporto con diverse tipologie di utenti;

- le iniziative sportive volte a sostenere e a potenziare le abilità ottenute come manifestazioni e gare organizzate a livello federale o sociale, attività di tipo ricreativo e di occupazione del tempo libero.

Dovrà inoltre:

- conferire la propria esperienza specifica nel campo;
- garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- garantire il rispetto della normativa nazionale in merito alla riabilitazione equestre;
- garantire che gli operatori siano qualificati e debitamente formati per l'espletamento delle attività previste e che abbiano esperienza concreta nella conduzione di attività rivolte a persone portatrici di disagio;
- concordare con il Referente distrettuale del progetto riabilitativo individuale, per ciascun utente inviato, le finalità da perseguire per il conseguimento degli obiettivi dei singoli programmi individuali e le conseguenti verifiche;
- trasmettere al Referente aziendale di cui all'art. 3 ed al Referente distrettuale del progetto individuale, per ciascun utente inviato, la valutazione degli obiettivi raggiunti e degli eventuali altri obiettivi raggiungibili nonché l'elenco periodico delle presenze mensili delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività e, semestralmente, una relazione sull'attività svolta;
- mantenere le necessarie coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
- provvedere alla rendicontazione economica delle spese sostenute, connesse alle attività oggetto della presente convenzione, con presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese medesime e con esclusivo riferimento all'attività effettivamente svolta nel periodo di vigenza della convenzione.

ART. 5 - Impegni dell'ASUGI

L'ASUGI si impegna a:

- assicurare attraverso il proprio Referente aziendale ed i propri operatori a vario titolo coinvolti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, di monitoraggio e verifica della qualità, anche in ordine alle risorse di budget a disposizione;
- inviare, per il tramite dei Responsabili dell'Equipe Multidisciplinare e dei Referenti distrettuali dei singoli progetti individuali, in accordo con i servizi sociosanitari, i soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa, già muniti di progetti individuali;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- controllare e verificare l'esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i referenti/gli operatori dell'Associazione, per valutare il percorso e l'efficacia del Progetto;
- regolare le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari e la tipologia delle spese ammesse a rimborso.

ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a svolgere le attività sopra indicate garantendo di:

- nominare un/a referente per le attività oggetto della presente convenzione;
- comunicare al Referente aziendale dell'ASUGI per le attività oggetto della convenzione, prima dell'inizio dell'attività prevista, l'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al programma, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché – eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima;
- segnalare tempestivamente e comunque entro le prime 24 ore ogni caso di urgenza e ogni avvenimento inerente la salute e/o l'incolumità psicofisica dei soggetti. La segnalazione va inoltrata al Referente

aziendale per il Progetto aziendale (indicato all'art. 3) ed al Referente distrettuale del progetto individuale interessato;

- accogliere le persone individuate dall'ASUGI curando la qualità della relazione, delle informazioni fornite ed il buon clima generale;
- mantenere il rapporto con l'ASUGI, attraverso il Referente aziendale per il Progetto ed i Referenti distrettuali dei singoli progetti individuali, in particolare per quanto concerne il riscontro dell'attività svolta e la partecipazione ad eventuali riunioni di verifica degli interventi, ove dovessero ritenersi necessarie;
- facilitare lo scambio di informazioni con gli altri attori della rete territoriale, al fine di favorire l'ampliamento delle attività oggetto della convenzione;
- favorire il contatto, la comunicazione e la collaborazione con i diversi soggetti del territorio, al fine di promuovere le attività programmate e la loro visibilità;
- garantire momenti di aggiornamento e formazione specifica del personale messo a disposizione, in particolar modo per quanto attiene ai volontari;
- fornire periodicamente al Referente del progetto ed ai Referenti distrettuali dei singoli progetti individuali un elenco dettagliato delle presenze mensili e delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività, nonché, semestralmente, una relazione sull'attività e gli esiti raggiunti;
- osservare le indicazioni di merito fornite dal Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, nonché a perseguire gli obiettivi concordati e ad operare in stretta integrazione con le diverse articolazioni dell'ASUGI e con le altre strutture sanitarie e sociali del territorio.

ART. 7 – Verifiche sull'esecuzione dell'attività

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta (alle scadenze di cui all'art. 10), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

ART. 8 – Durata

La convenzione avrà **durata** di anni due dalla sottoscrizione.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dei Referenti aziendali – la convenzione potrà essere rinnovata o prorogata per ulteriori due anni, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni, in caso di prosecuzione dell'accordo di collaborazione e cofinanziamento da parte del Comune di Trieste e dell'ASUGI.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

ART. 10 – Rimborso spese

Il valore massimo rimborsabile delle attività previste nella presente convenzione è pari ad Euro 30.000,00.-/anno (trentamila/00) annui, derivanti dal cofinanziamento da parte dell'ASUGI (Euro 15.000.-) e il Comune di Trieste (Euro 15.000,00.-).

Il valore effettivamente rimborsabile, comunque mai maggiore di quello massimo appena individuato, derivante esclusivamente dallo svolgimento delle attività a cavallo definite nella presente convenzione, viene calcolato in applicazione della seguente tariffa:

- una sessione di attività a cavallo individuale della durata di 45 minuti, con la presenza di uno, due o più operatori specializzati per la sicurezza a cavallo:
 - Euro 30,00.- (trenta/00) di cui Euro 15,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 15,00.- a carico dell'utente;
- una sessione di attività a cavallo di gruppo della durata di 45 minuti:
 - con la presenza di due operatori specializzati: Euro 20,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 10,00.- a carico dell'utente;
 - con la presenza di tre o più operatori specializzati: Euro 23,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 13,00.- a carico dell'utente.

Per la prima annualità:

- 1° acconto iniziale pari al **50%** (Euro 15.000,00.-) **entro 30 giorni dalla sottoscrizione** del presente atto;
- 2° acconto pari al **30%** (Euro 9.000,00.-), **a conclusione dei primi nove mesi** di attività;
- saldo annuale pari al rimanente **20%** (Euro 6.000,00.-), **a conclusione del primo anno** di attività.

Per le annualità successive:

- 1° acconto pari al **33%** (Euro 9.900,00.-), a conclusione del **primo quadrimestre** di attività;
- 2° acconto pari al **33%** (Euro 9.900,00.-), a conclusione del **secondo quadrimestre** di attività;
- saldo annuale pari al rimanente **34%** (Euro 10.200,00.-), a **conclusione dell'anno di attività**.

L'erogazione di ogni acconto (salvo quello iniziale) e del saldo annuale sarà proporzionale a quanto effettivamente svolto e comunque non superiore a quanto rendicontato. La verifica della documentazione verrà svolta dal Referente aziendale dell'ASUGI. All'uopo, l'Associazione dovrà produrre, in riferimento a ciascun singolo periodo:

- i moduli di presenza, nel periodo di riferimento, degli operatori/volontari dell'Associazione, controfirmati dagli stessi;
- una relazione sull'attività convenzionata svolta e sull'andamento della medesima nel periodo di riferimento, con indicazione dei singoli impegni orari senza arrotondamenti;
- la rendicontazione economica, nel rispetto della normativa vigente, in merito all'utilizzo delle somme percepite a titolo di rimborso spese, con esclusivo riferimento all'attività effettivamente svolta, e precisamente l'elenco analitico della documentazione giustificativa che potrà essere sottoposta, a campione, a verifica contabile;
- una certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio, che attesti che le spese sostenute per l'attività, oggetto del contributo, non siano inferiori al valore dei contributi complessivi ottenuti per tali attività (Euro 30.000,00.-) nonché che le medesime spese non siano oggetto di rendicontazione relativamente a eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici.

Al fine dell'erogazione del rimborso spese, per le singole annualità, l'Associazione si impegna a produrre al Referente Aziendale dell'ASUGI, oltre alla documentazione sopra descritta, anche una certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i.), che attesti che spese sostenute per l'attività, oggetto del contributo, non siano inferiori al valore dei contributi complessivi ottenuti per tali attività (Euro 30.000,00.-) nonché che le medesime spese non siano oggetto di rendicontazione relativamente a eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici

A conclusione dell'ultima annualità, il saldo finale verrà liquidato esclusivamente a seguito di presentazione della documentazione/certificazione sopra indicate con riferimento all'intero Progetto, di cui alla presente convenzione.

Per quanto concerne la rendicontazione economica prevista dalla normativa vigente, delle spese sostenute dall'Associazione in relazione all'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le parti danno atto che non potranno essere ammesse al rimborso:

- spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc...), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate;
- spese per le attività formative e di aggiornamento degli operatori;
- scontrini e/o rimborsi spese forfettari generici non identificativi della specifica tipologia di spesa;
- iniziative esclusivamente pro soci;
- interventi strutturali;
- attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'ASUGI procederà ad erogare il saldo finale sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

Tutta la documentazione inviata dall'Associazione verrà conservata presso gli uffici del Referente dell'ASUGI, di cui all'art. 3.

L'Associazione dovrà inoltre tenere un albo aggiornato dei soci e dei volontari, in particolar modo riferito a quelli impegnati nelle specifiche attività oggetto della presente convenzione, del quale potrà essere richiesta visione in ogni momento da parte dell'ASUGI.

L'ASUGI, ai sensi della normativa vigente, nei casi che lo prevedano, acquisirà d'ufficio, attraverso gli strumenti informatici, comprova della regolarità contributiva del soggetto.

I pagamenti saranno ugualmente sospesi qualora l'INPS o l'INAIL o altra pubblica Amministrazione lo richiedano, con conseguente interruzione del relativo termine di erogazione.

La valutazione ed il monitoraggio dei percorsi avviati verranno effettuati a cura del Servizio del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati.

Inoltre, l'Associazione è tenuta a presentare relazioni semestrali dell'attività complessiva, con riferimento specifico alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di budget relative alle progettualità in atto.

L'ASUGI si riserva di verificare la corretta realizzazione della collaborazione in termini qualitativi e quantitativi con personale proprio ed avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui la collaborazione non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta agli eventuali collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni verbalmente o per iscritto al Referente della stessa per le attività oggetto della presente convenzione, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni portando a conoscenza dei fatti anche il Presidente dell'Associazione.

ART. 11 – Assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, se necessaria, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 12 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

Agli operatori dell'Associazione, inoltre, si richiede di:

- mantenere con le persone relazioni di ascolto, di comprensione dell'esperienza soggettiva, di attenzione ai bisogni espressi;
- favorire la partecipazione attiva delle persone al loro progetto personalizzato.

L'Associazione dovrà impiegare esclusivamente i propri soci ed eventuali collaboratori a vario titolo, adeguatamente formati ed istruiti, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U. G.I. di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI.

In particolar modo, si sottolinea che il personale messo a disposizione dovrà garantire l'obbligo di privacy e - quando previsto - l'anonimato, alle persone e ai familiari in carico presso i Servizi dell'ASUGI, secondo quanto previsto dall'art. 13.

Poiché le risorse umane rivestono un ruolo centrale, la scelta dei volontari e degli operatori è molto importante per la realizzazione delle attività previste e, pertanto, andranno richiesti agli stessi come requisiti, motivazioni, capacità relazionali, disponibilità e competenze indispensabili a supportare e sostenere l'utenza ed i familiari ed al lavoro territoriale e di équipe.

L'Associazione si impegna a partecipare e promuovere momenti di aggiornamento e formazione per i propri volontari e collaboratori, da concordare con il Referente dell'ASUGI e da realizzarsi, il più possibile, in forma congiunta.

L'Associazione si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge, le norme contrattuali, sanitarie e di prevenzione applicabili nei confronti del proprio personale.

Il personale dell'Associazione dovrà risultare idoneo al lavoro, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e dovrà essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in vigore in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

L'Associazione, al fine di qualificare e organizzare adeguatamente le attività oggetto della presente convenzione, ha la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o attraverso il servizio di cooperative sociali.

Data la complessità e la delicatezza delle attività convenzionate e le esigenze di continuità, l'Associazione deve garantire il più possibile la stabilità dei volontari e degli operatori.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

In caso di irregolarità e mancanze relativamente a quanto sopra indicato, i rimborsi spese saranno sospesi fino alla verifica dell'effettiva regolarità dei versamenti.

ART. 13 - Tutela dei dati personali.

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI.

ART. 14 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 16 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 Tab. All. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m. ed i.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

IL DELEGATO ALLA FIRMA DAL DIRETTORE GENERALE

- dott.ssa Bernardetta Maioli –

Per l'Associazione

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 14/10/2021 13:25:39
IMPRONTA: 9B9469883BEEE563C230FAD4C7D2713E7A151CA228967AD62A977AD6E5F98E3F
7A151CA228967AD62A977AD6E5F98E3F5B430B9D7F3D90666E359D3CA7293E7D
5B430B9D7F3D90666E359D3CA7293E7DE983F28DB0A418BF18445F679FEAD2FF
E983F28DB0A418BF18445F679FEAD2FFBE9B8944915506149D2D7ADE9328DAA5

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 14/10/2021 13:59:34
IMPRONTA: A28CB34D4D477F723039AB6DCC0D1B8DDA2BF24DD2DF82C0C032372B88391E0B
DA2BF24DD2DF82C0C032372B88391E0B355C6E39E204A582E9F0B08FC257AAC1
355C6E39E204A582E9F0B08FC257AAC10FA82D43D5A92BE7407CBDC501FBC96E
0FA82D43D5A92BE7407CBDC501FBC96E831CE853D1DEC376D902EFAFCBBDC7E7

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 14/10/2021 15:14:46
IMPRONTA: 7F219FEE3CBAC72BB02B9B1A059B056F347EBE5D93F05DC342FB6E10C7A467E4
347EBE5D93F05DC342FB6E10C7A467E4DEEF8B5110349FB1E0BFF61CB2B5FE13
DEEF8B5110349FB1E0BFF61CB2B5FE13085060E34AD0B949BD67C40EC212D062
085060E34AD0B949BD67C40EC212D0628658BC8FD478BA095093D0F4E4008985

NOME: FABIO SAMANI
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I
DATA FIRMA: 14/10/2021 15:38:10
IMPRONTA: 5998A53B4972FB4CF809C5C4A13CAD1854D061DD5F9AF7C9F2E969681E85A730
54D061DD5F9AF7C9F2E969681E85A73039BF3BA36BFAA3CF788CD859E73006AC
39BF3BA36BFAA3CF788CD859E73006ACB25BC71516388D53BF510FBCA6303AC7
B25BC71516388D53BF510FBCA6303AC768BAFD8968B8284957CE3C5422812A6C